



COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA
(Provincia di Trento)

38030 ROVERÈ DELLA LUNA (TN) - Piazza Unità d'Italia, 4
Tel. 0461/658524 - Fax 0461/659095 - Codice Fiscale 00309060226
Posta certificata: protocollo.comune.roveredl@legalmail.it

15 APR. 2021

Roverè della Luna, _____
Prot. nr. 246 _____
(da citare nella corrispondenza)

AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
INTERVENTO 3.3.D/2021 - ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI
SOCIALMENTE UTILI - ANNO 2021
Abbellimento urbano e rurale Comune di Roverè della Luna

RICHIESTA INVIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale di Roverè della Luna intende anche per l'anno 2021 attivare il progetto lavorativo denominato intervento 3.3.D, al fine di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro e di favorire il recupero sociale e lavorativo di soggetti in situazione di svantaggio sociale.

Le prestazioni richieste riguarderanno attività di abbellimento urbano e rurale, manutenzione di parchi, piazzole, bordi stradali, sentieri e passeggiate, pulizia di rifiuti di aree verdi e manutenzione aiuole.

Il progetto prevede l'utilizzo di una squadra composta da n. 3 lavoratori a tempo pieno e n. 1 lavoratore a tempo parziale, e di un caposquadra per un periodo di circa 6 mesi.

Il presente avviso esplorativo per manifestazione di interesse è finalizzato:

- all'individuazione degli operatori economici da invitare per l'attuazione del servizio in oggetto.
- alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti e delle caratteristiche necessarie per l'espletamento del servizio in oggetto.

Il soggetto attuatore verrà individuato ai sensi dell'art. 5 comma 4 lett. c) della L.P. 2/2016 e s.m., e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L.P. 2/2016 e s.m..

L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura o di non dare seguito alla selezione per l'affidamento in cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Si precisa che laddove pervengano manifestazioni di interesse in numero inferiore a tre, il confronto concorrenziale sarà esperito mediante inoltro di invito a ditte in numero non inferiore a tre, come previsto dal comma 5 dell'art. 21 della L.p. 23/1990 e s.m., con integrazione dei soggetti da invitare a cura dell'Amministrazione.

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA (Provincia di Trento)

38030 ROVERE' DELLA LUNA (TN) - Piazza Unità d'Italia, 4
Tel. 0461/658524 - Fax 0461/659095 - Codice Fiscale 00309060226
Posta certificata: protocollo.comune.roveredl@legalmail.it

OGGETTO DEL SERVIZIO

Come evidenziato nella premessa, l'oggetto della presente manifestazione di interesse è il servizio di organizzazione e coordinamento di lavoratori e delle assunzioni relative al progetto denominato "Intervento 3.3.D/2021".

Luogo di esecuzione: Comune di Roverè della Luna

Caratteristiche generali e natura del servizio:

Le prestazioni richieste riguarderanno attività di abbellimento urbano e rurale, manutenzione di parchi, piazzole, bordi stradali, sentieri e passeggiate, pulizia di rifiuti di aree verdi e manutenzione aiuole.

Il progetto prevede l'esecuzione di attività quali lo sfalcio d'erba, potatura siepi e piante ornamentali, rimozione d'erba e residui di potatura, livellamento del fondo erboso, inerbimento, pulizia di canalette di scorrimento acque piovane, manutenzione di arredo urbano in legno, pulizia di terreni da rifiuti, manutenzione di arredi, intesa come verniciatura e piccoli interventi di manutenzione agli stessi, predisposizione di ambienti che ospitano manifestazioni comunali e loro ripristino.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto d'appalto (qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventualmente altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in oggetto del presente avviso).
- Possesso di Statuto che contiene la previsione puntuale del servizio oggetto dell'affidamento.
- Iscrizione nell'elenco delle Cooperative Sociali di tipo B;
- Capacità tecnico professionali;
- Essere iscritti alla data di presentazione dell'istanza alla piattaforma Mercurio gestita dalla Provincia di Trento (<http://www.mercurio.provincia.tn.it>) categoria merceologica: Cpv 85300000-2 "Servizi di assistenza sociale e affini";
- Rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli integrativi territoriali ed aziendali; il rispetto delle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) nonché il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.

I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione di detta candidatura, non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm..

Articolo 80 - Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto, ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di ; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è: a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al presente avviso, scaricabile dal sito web del Comune di Roverè della Luna: www.comune.roveredellaluna.tn.it, compilando l'istanza di cui all'allegato A, sottoscritta dal Legale rappresentante della Ditta.

Le istanze dovranno essere inviate, a pena di esclusione dalla procedura, con le seguenti modalità:

- via posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo.comune.roveredl@legalmail.it
- consegnate a mano all'Ufficio protocollo del Comune di Roverè della Luna, p.zza Unità d'Italia n. 4, ROVERE' DELLA LUNA

ENTRO E NON OLTRE

ORE 12.30 DEL GIORNO 27 APRILE 2021

Le candidature inviate successivamente rispetto alla data e ora sopra indicate non saranno prese in considerazione.

Le candidature prive di firma digitale così come quelle inviate successivamente alla data ed ora sopra indicate, non saranno tenute in considerazione.

Resta fermo che il recapito dell'istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Non sarà tenuto conto delle manifestazioni di interesse pervenute antecedentemente al presente avviso.

ALTRE INFORMAZIONI

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà ai sensi della normativa vigente per le finalità connesse alla presente procedura di affidamento.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione di un numero adeguato di operatori economici potenzialmente interessati all'affidamento. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di integrare discrezionalmente l'elenco dei partecipanti con ulteriori soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione indicati.

Il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale geom. Giovanni Battista Maestri.



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
Geom. Giovanni Battista Maestri

PRIVACY

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, il Comune di Roverè della Luna con la presente informativa intende fornire le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'interessato e presso terzi).

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

Si evidenzia, anzitutto, che Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Consorzio dei Comuni Trentini, Codice Fiscale / P.Iva: 01533550222 Indirizzo: Via Torre Verde 23 - CAP: 38122 Trento (TN) Telefono: 04611920717 E-mail: innovazione@comunitrentini.it PEC: consorzio@pec.comunitrentini.it (per eventuali richieste, indicare, nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD ai sensi dell'art. 38 Reg. UE 679/2016").

Titolare del trattamento dei dati personali: è il Comune di Roverè della Luna (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Sindaco in carica), P.zza Unità d'Italia n. 4, 38030 - Roverè della Luna, tel.0461/658524, fax. 0461/659095, e-mail:protocollo.comune.roveredi@legalmail.it.

Preposto al trattamento è il Segretario Comunale del Comune di Roverè della Luna dott.ssa Paola Gallina.

Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti, ai sensi degli articoli 15 - 22 del Regolamento, che di seguito si indicano.

Fonte dei dati personali: I Suoi dati sono stati raccolti presso l'Interessato (Lei medesimo).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le comunichiamo che finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati) e la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati) per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento): **svolgimento asta pubblica per vendita terreni comunali.**

Il conferimento dei dati personali è facoltativo; il rifiuto al conferimento dei dati, però, comporterà l'impossibilità di fornire la prestazione.

Per massima chiarezza, precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I Suoi dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui sopra - dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento (di norma, responsabili del servizio competente per la pratica che richiede il trattamento dei dati), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI): I dati non saranno comunicati a terzi. I dati personali, fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute (oltre che di quelli genetici e biometrici), saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della legge provinciale n. 23/1992. I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: In osservanza del principio di limitazione della conservazione, comunichiamo che il periodo di conservazione dei dati personali, come previsto nel "massimario di scarto", è di 10 anni dalla raccolta dei dati stessi. Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per finalità compatibili con quelle sopra indicate ovvero per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

DIRITTI DELL'INTERESSATO : L'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. In base alla normativa vigente potrà: - chiedere l'accesso ai propri dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); - qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16); - se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18). Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora richiesto il Titolare comunicherà all'interessato tali destinatari. In ogni momento, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Paola Gallina

Manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento tramite confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21 comma 5 della L.p. 23/1990 e s.m. del servizio denominato: INTERVENTO 3.3.D/2021 - accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili - anno 2021 - Abbellimento urbano e rurale Comune di Roverè della Luna

Spett.le
Comune di Roverè della Luna
Piazza Unità d'Italia, 4
38030 ROVERÈ DELLA LUNA
(TN)

Il/la sottoscritto/a:

- (nome) _____ (cognome) _____
nato /a a _____ (_____) il ____/____/____
e residente a _____ (_____) in via _____ n. ____
codice _____ fiscale _____;
nella sua qualità di legale rappresentante della seguente Cooperativa sociale di tipo B (denominazione/ ragione sociale) _____
con sede a _____ in via _____ n. ____
tel. _____ fax _____ e-mail _____
pec _____ P.IVA. n. _____;

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura in oggetto e chiede di invitare l'Impresa che rappresenta.

CONSAPEVOLE

della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato

DICHIARA

- di essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. della Provincia di _____, per il settore in cui le attività che si intendono affidare sono ricomprese;
- di rivestire la forma di Cooperativa Sociale di tipo B, di cui all'art. 4 della Legge n. 381/1991, e pertanto di essere iscritta nell'apposito registro;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di una procedura di appalto di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. o in altra situazione che comporti l'esclusione dalle gare d'appalto o l'impossibilità a contrarre con la pubblica amministrazione;

di essere registrato alla piattaforma Mercurio del mercato elettronico provinciale categoria merceologica: Cpv 85300000-2 "Servizi di assistenza sociale e affini";

- di rispettare il contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli integrativi territoriali ed aziendali; il rispetto delle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) nonché di rispettare di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- di essere in possesso di Statuto che contiene la previsione puntuale del servizio oggetto dell'affidamento;
- di avere le capacità tecnico professionali;
- di essere informato che la presente dichiarazione non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale che sarà libera di avviare altre procedure e/o sospendere , modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato.
- di autorizzare l'Amministrazione comunale di Roverè della Luna al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente per gli adempimenti relativi alla presente procedura.

Luogo e data _____ li _____

Firma

(Allegata copia documento di identità del soggetto sottoscrittore, qualora l'istanza sia sottoscritta con firma autografa)

